



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001937 del 25 settembre 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1203, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 582/DDA/GDS)

Con istanza DDA/1203, pervenuta in data 21 settembre 2017 (prot. n. DDA/0001834), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto della società Nintendo Co. Ltd. titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet portableroms.com, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “Animal Crossing: New Leaf - Nintendo Co. Ltd.”, alla pagina internet
<omissis>;
- “Donkey Kong Country Returns 3D - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>;
- “Fire Emblem Awakening - Nintendo Co. Ltd. ” alla pagina internet
<omissis>;
- “Kid Icarus: Uprising - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>;
- “Luigi's Mansion 2 - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>;
- “Luigi's Mansion 2 - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>;
- “Mario & Luigi: Dream Team - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>;
- “Mario & Luigi: Dream Team - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>;
- “Mario Kart 7 - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>;
- “Mario Kart 7 - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>;
- “Mario Tennis Open - Nintendo Co. Ltd. ” alla pagina internet
<omissis>;
- “New Art Academy - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>;
- “Mario Kart 7 - Nintendo Co. Ltd. ” alla pagina internet
<omissis>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- “Nintendo - New Style Boutique - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>;
- “New Super Mario Bros. 2 - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>;
- “New Super Mario Bros. 2 - Nintendo Co. Ltd. ” alla pagina internet
<omissis>;
- “Nintendogs + Cats: French Bulldog & New Friends - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina
<omissis>;
- “Nintendogs + Cats: Golden Retriever & New Friends - Nintendo Co. Ltd. ” alla pagina
<omissis>;
- “Nintendogs + Cats: Toy Poodle & New Friends - Nintendo Co. Ltd. ” alla pagina
<omissis>;
- “Paper Mario: Sticker Star - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>;
- “Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity - Nintendo Co. Ltd. ” alla pagina
internet
<omissis>;
- “Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity - Nintendo Co. Ltd. ” alla pagina
internet
<omissis>;
- “Pokémon X - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>;
- “Pokémon X - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>;
- “Pokémon Y - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>;
- “Pokémon Y - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>;
- “Super Mario 3D Land - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>;
- “Super Pokemon Rumble - Nintendo Co. Ltd. ” alla pagina internet
<omissis>;
- “The Legend of Zelda: A Link Between Worlds - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>;
- “The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D - Nintendo Co. Ltd.” alla pagina internet
<omissis>.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio risulta registrato dalla società Enom Inc., raggiungibile alla e-mail abuse@enom.com, per conto della Whoisguard Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale in Panama e raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica legal@whoisguard.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società RamNode LLC, con sede in Macon, Georgia, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@ramnode.com; i *server* impiegati sono riconducibili alla società RouteLabel NL, che risultano localizzati ad Amsterdam, Paesi Bassi.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Giovanna De Sanctis, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/1203", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 9 ottobre 2017**.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore